



mensilmente sulla rendita futura (L. 58.920).

Quanto alla questione degli interessi, si è ritenuto che non ci si possa sottrarre all'onere, anche per il criterio giuridico che l'accessorio segue il principale.

Naturalmente la liquidazione sarà fatta con le necessarie formule cautelative e la quietanza contraria, a conferma degli atti di significazione e costituzione in mora notificati dall'Istituto al Dott. Ametto Puggioni in data 6 settembre 1954 e 5 settembre 1959, apposita clausola portante l'espressa dichiarazione dell'Istituto stesso di far salvo e impregiudicato ogni diritto ed azione, da far valere dopo il deposito della motivazione della sentenza penale. Non possiamo tuttavia non consentire l'inserimento nella quietanza di una sopra delle eventuali riserve che il Dott. Puggioni ritenesse di formulare.

Naturalmente, prosegue il Presidente, le deliberazioni in ordine a quella parte di competenza non ancora sciolta, secondo il parere degli Uffici e della Direzione Generale, perché soggetta a diversità di apprezzamento, e le conseguenti deduzioni che rispetto alle stesse competenze dovessero emergere da un ulteriore esame, dovranno in ogni caso essere rimesse alla considerazione ed alle determinazioni degli Organi